




Visto, si autorizza

IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE SUAP  
Dott.ssa Roberta Fanfani



RITIRATO A MANO II  
5/2/2010

**Atto Dirigenziale  
N. 330 del 03/02/2010**

Classifica: 008.11.02

Anno 2010

(3111181)

<i>Oggetto</i>	<b>RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 210 DEL D.LGS N. 152/2006 DELL'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E CERNITA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO UBICATO NEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO IN VIA G. DI VITTORIO, 24. DITTA FARRUGGIO SPA., AVENTE SEDE LEGALE IN FIGLINE VALDARNO VIA G. DI VITTORIO, 24 (FI). LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BERNARDO FARRUGGIO.</b>
<i>Ufficio Proponente</i> <i>Riferimento PEG</i> <i>Centro di Costo</i> <i>Resp. del Proc.</i> <i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI</b>  <b>I.T. Laura Pampaloni</b> <b>FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINATI</b>

GIURI

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**RICHIAMATA** la vigente disciplina statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti e precisamente il D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e le relative competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. n. 25/1998 e s.m.i., il D.lgs n. 2009/2003 e s.m.i. nonché il D.P.G.R. n. 14/R del 25.02.2004;

**VISTA** la nota prot. n. 20468 del 6.11.2009 (Ns. prot. n. 512892 del 10.11.2009) con la quale il SUAP del Comune di Figline Valdarno ha trasmesso la richiesta della ditta Farruggio Spa, corredata della

relativa documentazione tecnica, per il rinnovo e contestuale approvazione di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs n. 152/2006, dell'attività di stoccaggio e cernita di rifiuti non pericolosi presso l'impianto di gestione rifiuti ubicato nel Comune di Figline Valdarno Via G. di Vittorio, 24;



VISTO la nota datata 11.1.2010 (Ns. prot. n. 159996 del 13.1.2010), anticipata via fax, con la quale i consulenti hanno fornito per conto della ditta ulteriori precisazioni riguardo all'istanza.

VISTO che nel complesso la richiesta presentata dalla ditta Farruggio Spa riguarda il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con Autorizzazione unica SUAP prot. 2425/2005 (Atto Dirigenziale n. 297 del 3.2.2005) e s.m.i. in scadenza al 1.2.2010, con le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) ampliamento della superficie per lo svolgimento dell'attività fino a 350 mq, lungo il perimetro sud dell'insediamento, implemento di 5 contenitori per lo stoccaggio, individuazione di due aree di cernita. La porzione di area oggetto di ampliamento e' interna al perimetro dell'impianto e ad oggi non interessata da alcuna attività di recupero rifiuti;
- 2) variazione delle tipologie di rifiuti non pericolosi mediante eliminazione dei CER 1601012 (pastiglie per freni), 160116 (serbatoi per gas liquido), 160120 (vetro), 160122 (componenti non specificate altrimenti), 170103 (mattonelle e ceramiche), 200307 (rifiuti ingombranti) e 150105 imballaggi in materiali compositi e integrazione dei seguenti CER: 170201 legno, 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 costituite da guaina catramata, 170405 ferro e acciaio, 170407 metalli misti, 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170608, 170904 rifiuti misti da costruzione e demolizione;

VISTO altresì che la ditta:

- a) ha provveduto a suddividere i quantitativi istantanei di stoccaggio tra recupero e smaltimento fermo restando il quantitativo complessivo già oggetto di autorizzazione e ha indicato i relativi quantitativi annuali;
- b) ha richiesto che le operazioni di selezione e cernita vengano individuate con il codice R12 precisando che:
  - la cernita e selezione delle varie frazioni merceologiche potrà essere manuale o meccanica mediante utilizzo di granchio o muletto qualora le dimensioni e il peso lo richiedano;
  - qualora dai rifiuti possano essere recuperate alcune componenti metalliche potranno essere effettuate operazioni di smontaggio;
  - potranno essere effettuate anche operazioni di riduzione volumetrica tramite ragnò ;

VISTO che con Autorizzazione unica SUAP prot. 2425/2005 (Atto Dirigenziale n. 297 del 3.2.2005) la ditta risulta autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività di gestione rifiuti:

1. deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) mediante 6 scarrabili di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da imballaggi, rifiuti provenienti dalla manutenzione dei veicoli, rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metalli e dal trattamento meccanico dei rifiuti, per un quantitativo massimo stoccabile pari a 120 t;
2. cernita a terra dei rifiuti in ingresso alla messa in riserva finalizzata all'ottenimento di frazioni di rifiuti con caratteristiche tali da poter essere destinate al recupero per un quantitativo totale giornaliero pari a 40 t/die;

PRECISATO che ad oggi, sulla base dell' Autorizzazione Unica SUAP prot. 23556 del 20.12.2004 (Atto Dirigenziale n. 3678 del 29.11.2004), recante approvazione di una variante non sostanziale dell'attività in oggetto:



- l'area di stoccaggio ha dimensioni pari a 108 mq
- l'area di cernita ha dimensioni pari a 176 mq;

**VISTO** che riguardo alla necessità di verifica ambientale la ditta ha presentato dichiarazione di esclusione dalla procedura di assoggettabilità di VIA in quanto il quantitativo richiesto per l'operazione D15 e' al di sotto delle 40 t oltre il quale scatta l'obbligo di verifica.

**VERIFICATO** con l'ufficio VIA che il quantitativo oltre il quale scatta l'obbligo di verifica di impatto ambientale e' pari a 40 t/die e che pertanto l'attività' in questione non e' soggetta a tale procedura in quanto il quantitativo istantaneo massimo di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare e' inferiore a tale soglia.

**VISTO** che l'attività non ricade tra quelle sottoposte alla procedura AIA di cui al D.Lgs. 59/2005 e che quindi la competenza al rilascio dell'autorizzazione e' dell'Ufficio Gestione Rifiuti;

**VISTO** che:

- il Gruppo Interdisciplinare SUAP della ASL 10 Distretto Sud-Est ha espresso parere favorevole con la condizione che gli scarrabili contrassegnati dalle lettere M, D e H siano collocati il più lontano possibile dalla tettoia di rimessaggio mezzi in modo che la loro movimentazione non interessi questa struttura;
- l'Arpat Servizio Sub-Provinciale Firenze Sud-Est ha espresso parere favorevole;
- l'Autorità di Bacino del Fiume Arno ha comunicato che la tipologia di intervento e' ascrivibile tra la casistica di cui all'art. 7 lettera i) delle norme del PAI (interventi non qualificabili come volumi edilizi) che classifica l'intervento tra gli ammissibili purché non aumenti il livello di pericolosità in aree contermini;
- il Comune di Figline Valdarno ha comunicato che nulla osta al rinnovo in quanto:
  - l'aggiunta di 5 cassoni scarrabili amovibili non costituisce problematica per quanto riguarda gli aspetti edilizi-urbanistici;
  - la documentazione appare completa per quanto riguarda gli aspetti ambientali.Per quanto riguarda l'eventuale aggravio del livello di pericolosità idraulica delle aree contermini, sostanzialmente assai modesto sul complesso dell'impianto, il Comune richiede che sia inserita nelle procedure di messa in sicurezza idraulica dell'impianto la rimozione e lo spostamento in area in sicurezza idraulica degli ulteriori 5 cassoni scarrabili entro 6 ore dall'avviso di rischio di esondazione dell'Arno;
- l'Ufficio del Genio Civile sede di Firenze ha comunicato che nella pratica non emergono elementi di competenza.

**PRECISATO** che presso il medesimo impianto la ditta Farruggio Spa svolge le seguenti attività di gestione rifiuti, diverse da quelle di cui al presente atto :

- messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da veicoli fuori uso autorizzata con Atto Dirigenziale n. 2379/2008 e s.m.i.;
- recupero di rifiuti non pericolosi mediante iscrizione nel registro provinciale ex all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006 (ex 33 del D.lgs n. 22/97);

**VISTO** che la ditta Farruggio Spa e' in possesso della certificazione Uni En Iso 14001, comprendente anche l'attività' di gestione rifiuti oggetto del presente atto;

**VISTO** che la ditta, come previsto dall'art. 210 comma 3) lettera h), ha presentato adeguata garanzia finanziaria a favore della provincia mediante polizza fidejussoria il cui importo e' stato calcolato in base

alla D.P.G.R.T. n.14/R del 25.2.2004 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il seguente schema:

Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi:  $(100 \times 774,68) \times 50\% = 38.734 \text{ €}$   
Cernita di rifiuti speciali non pericolosi:  $30,98 \times (12.500:2) \times 50\% = 96.812 \text{ €}$   
Deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi:  $20 \times 774,68 = 15.493,6 \text{ €}$   
Importo Garanzia finanziaria:  $96.812 + 15.493,6 = 112.305,6 \text{ €}$   
Abbattimento del 40% in quanto ditta certificata Uni En Iso 14001  
Importo Garanzia finanziaria presentata: 67.383,36 €

**VERIFICATO** che la ditta e' proprietaria dell'impianto;

**VISTO** che i soggetti interessati hanno espresso parere favorevole con prescrizioni che verranno recepite nel presente atto;

**CONSIDERATO** che sono stati acquisiti tutti gli elementi tecnici necessari per procedere al rilascio dell'autorizzazione;

**RILEVATO**, per quanto sopra, che non sussistono vincoli ostativi al rinnovo dell'autorizzazione e contestuale modifica per le motivazioni di cui in premessa;

**VISTI** l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, gli articoli 2 e 8 del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente approvato con deliberazione G.P. n. 349 del 11.10.2001 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto n. 37 del 30.7.2009, con cui il Presidente della Provincia di Firenze nomina il dott. Emilio Galanti Responsabile della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti;

**VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 3312 del 30.9.2009 del Direttore Generale della Provincia di Firenze relativo all'attribuzione di incarico nella P.O. denominata "P.O. gestione Rifiuti e Bonifica siti Inquinati" alla Dott.ssa Francesca Forni;

**VISTO** l'Atto Dirigenziale n. 4061 del 3.12.2009, con il quale il Responsabile della Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti dispone l'organizzazione della Direzione medesima;

**VISTO** l'Atto dirigenziale n. 4190 del 16.12.2009, del Dirigente Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di Firenze relativo alla "Attribuzione dei procedimenti amministrativi ed assegnazione della responsabilità ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.";

## DISPONE

**1) DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta Farruggio Spa con sede legale nel Comune di Figline Valdarno Via G. Di Vittorio, 24 alla realizzazione della variante non sostanziale all'attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto ubicato in Via G. di Vittorio, 24 nel Comune di Figline Valdarno, descritta nei seguenti elaborati:

- nota integrativa
- elaborato grafico tavola 1 datata 29.10.2009 scala 1:200
- manuale operativo di gestione datato ottobre 2009

con la condizione che gli scarrabili contrassegnati dalle lettere M, D e H siano collocati il più lontano possibile dalla tettoia di rimessaggio mezzi in modo che la loro movimentazione non interessi tale struttura;

2) **DI PRECISARE** che in sintesi la variante di cui al punto 1) riguarda le modifiche descritte in premessa;

3) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006, per un periodo di 10 anni dalla data del presente atto, la Ditta Farruggio Spa alle attività di gestione rifiuti e relativi quantitativi di seguito elencati, mediante utilizzo delle apposite aree dell'impianto ubicato in Via G. di Vittorio, 24 nel Comune di Figline Valdarno, come individuate nella Tav. n. 1 datata 29.10.2009 scala 1:200 oggetto dell'approvazione di cui al punto 1):

A. Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi relativamente alle tipologie e secondo la collocazione in allegato 1 parte integrante al presente atto

Quantitativo massimo stoccabile 100 tonnellate

Cernita, selezione e adeguamento volumetrico dei suddetti rifiuti (R12) finalizzati all'ottenimento di frazioni omogenee di rifiuti con caratteristiche tali da poter essere destinate al successivo recupero. Nello specifico le suddette attività prevederanno:

- per carta, plastica, legno e metallo verrà effettuata la cernita manuale per il successivo stoccaggio negli appositi cassoni attraverso un'azione di riduzione volumetrica tramite ragno, se necessaria;
- per gli imballaggi in più materiali/multimateriale verrà effettuata un'operazione di separazione fra le varie componenti merceologiche e allontanamento delle frazioni improprie;
- per i pneumatici fuori uso verrà effettuata la separazione del copertone in gomma dal cerchione metallico.
- per i rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, in caso di materiali misti o compositi (es. pannelli) verranno separate le varie parti (in metallo o in legno).

Quantitativo massimo trattabile 40 t/giorno quantitativo annuo 12.500 t

B. Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da:

15 01 06 imballaggi in materiali misti (collocazione cassone B)

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 costituite da guaine catramate (collocazione cassone I)

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170604 e 170603 (collocazione cassone L)

17 09 04 rifiuti misti da costruzione e demolizione limitatamente a rifiuti misti di tipo non polverulento provenienti da siti industriali (elementi strutturali/pannelli ecc) (collocazione cassone M)

- Quantitativo massimo stoccabile 20 tonnellate/giorno quantitativo annuo 6.200 t

4) **DI PRECISARE** che:

- l'operazione R12 oggetto della presente autorizzazione non è finalizzata all'ottenimento di materie prime secondarie e pertanto i rifiuti provenienti da detta attività dovranno essere inviati a impianti di recupero autorizzati secondo la vigente disciplina in materia di rifiuti;

PROVINCIA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 330 del 03/02/2010



- la possibilità di destinare al recupero all'interno dell'impianto le frazioni di rifiuti metallici derivanti dalle operazioni di cernita e selezione e' subordinata al rispetto della esatta tipologia di rifiuto e delle caratteristiche merceologiche e di provenienza previste dai punti del DM 5.2.98 per i quali la ditta risulta iscritta nel registro di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;

5) DI VIETARE il conferimento di rifiuti provenienti da attività di autodemolizione nell'area soggetta alla presente autorizzazione;

6) DI FARE SALVE le autorizzazioni e prescrizioni di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto esclusivamente ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, con particolare riferimento a quanto previsto dalla disciplina in materia di prevenzione incendi e Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

7) DI RICORDARE altresì alla ditta che ogni modifica riguardante un diverso utilizzo delle aree rispetto a quanto indicato nella planimetria approvata al punto 1) del presente atto deve essere preventivamente autorizzata;

8) STABILIRE che la Ditta Farruggio Spa, al momento dell'eventuale cessazione dell'attività, dovrà effettuare le operazioni necessarie al ripristino dell'area su cui è ubicato l'impianto. A tal fine dovrà essere presentato un piano di investigazione del sito teso ad accertare l'assenza di inquinamento, così come dispone il punto 10.5.2 Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 05.04.2004;

9) DI CONFERMARE l'inserimento dell'impianto nell'Elenco del Censimento di cui all'allegato n. 5 tab. 17/b del Piano di Gestione dei rifiuti "Stralcio relativo alla Bonifica dei Siti Inquinati" approvato con D.G.P. n. 46 del 5.4.2004.

10) DI IMPARTIRE le prescrizioni di cui all'Allegato n. 2, costituito da n.2 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto;

11) DI PRECISARE, ai sensi dell' art. 3 u.c. della L. 241/90 e s. m. e i., che la ditta interessata può presentare ricorso nei modi di legge avverso al presente atto alternativamente al TAR della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell' atto stesso;

12) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m. e i., il responsabile del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006 è Laura Pampaloni, Istruttore Tecnico della P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati;

13) DI INCARICARE lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Figline Valdarno di notificare l'atto definitivo alla ditta Farruggio Spa e di trasmettere copia del medesimo, indicando la data di notifica, per opportuna conoscenza e controllo ai soggetti sottoindicati:

Comune di Figline Valdarno;

ARPAT Servizio Sub Provinciale Firenze Sud-est;

ARPAT Agenzia Regionale, Ufficio Gestione Catasto Rifiuti, Firenze;

Azienda Sanitaria Dipartimento Prevenzione Pubblica di Firenze Zona Sud-Est;

Albo Gestori Ambientali c/o C.C.I.A.A. di Firenze;

Autorità di Bacino del Fiume Arno

Regione Toscana Ufficio Regionale Genio Civile Area Vasta

Firenze

03/02/2010




**FORNI FRANCESCA - P.O. GESTIONE RIFIUTI E  
BONIFICA SITI INQUINATI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”

PROVINCIA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 330 del 03/02/2010



PROVINCIA DI FIRENZE  
DIREZIONE AMBIENTE e GESTIONE RIFIUTI

ALLEGATO N. 1

	<i>Codice Cer e descrizione</i>	<i>Ubicazione stoccaggio</i>
Plastiche	15 01 02 imballaggi in plastica 16 01 19 plastica 17 02 03 plastica 19 12 04 plastica e gomma 20 01 39 plastica	Cassoni C-D
Rifiuti Metallici	15 01 04 imballaggi metallici 16 01 17 metalli ferrosi 16 01 18 metalli non ferrosi 17 04 05 ferro e acciaio 17 04 07 metalli misti 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi 19 12 03 metalli non ferrosi 20 01 40 metallo	Cassone G
Legno	20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 15 01 03 imballaggi in legno 17 02 01 legno 19 12 07 legno	Cassoni E-F
Rifiuti cartacei	15 01 01 imballaggi in carta e cartone 19 12 01 carta e cartone 20 01 01 carta e cartone	Cassone A
Pneumatici	16 01 03 pneumatici fuori uso	Cassone H
Imballaggi in più materiali	15 01 06 imballaggi in materiali misti	Area di cernita 1
Inerti	17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603  17 09 04 Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 <u>limitatamente a rifiuti misti di tipo non polverulento provenienti da siti industriali (elementi strutturali/pannelli ecc)</u>	Area di cernita 2


Allegato n. 1 parte integrante dell'atto dirigenziale n. 330 del 03.02.2010

Responsabile P.O.  
(dott. ssa Francesca Forni)



“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del tu n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”



PROVINCIA DI FIRENZE  
DIREZIONE AMBIENTE e GESTIONE RIFIUTI

ALLEGATO N. 2

PRESCRIZIONI

- 1) Comunicare a questa Direzione, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, il nome del referente e del suo sostituto in caso di assenza (soggetto incaricato di mantenere i contatti con la pubblica amministrazione anche in sede di controllo) e del responsabile (legale rappresentante o delegato ufficiale) dell'impianto (Punto 7.2.2 del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti secondo stralcio del Consiglio Regionale n.385 /99). Ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata.
- 2) Rispettare durante la gestione dell'impianto la destinazione e il corretto utilizzo delle aree di stoccaggio e cernita così come previsto dal progetto approvato e successive modifiche.
- 3) Effettuare giornalmente operazioni di pulizia della zona di stoccaggio e cernita al fine di mantenere elevate condizioni igienico sanitarie complessive.
- 4) Lo stoccaggio dei rifiuti e la cernita dei rifiuti dovrà essere realizzata in modo da assicurare idonee condizioni igienico sanitarie e di sicurezza per gli addetti e la popolazione circostante, nonché la salvaguardia dell'ambiente; dovranno essere adottate rigorose procedure di lavoro che evitino spandimenti di rifiuti.
- 5) La permanenza dei rifiuti nell'area di stoccaggio non deve superare il periodo di 12 mesi.
- 6) Gli scarrabili preposti allo stoccaggio dei rifiuti devono rimanere normalmente chiusi salvo il tempo strettamente necessario alla movimentazione dei rifiuti stessi.
- 7) I cumuli dei rifiuti stoccati nelle aree di cernita dovranno avere una altezza tale da consentire la cernita manuale senza l'ausilio di alcun mezzo di elevazione e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. In ogni caso i cumuli non potranno avere una altezza maggiore di quella del muro perimetrale che delimita un lato della piazzola (lato ferrovia). Il materiale deve essere depositato in condizioni di sicurezza e di equilibrio statico.
- 8) Le operazioni di cernita dei rifiuti dovranno essere completate nell'arco della giornata. I rifiuti potranno sostare a terra nelle piazzole preposte allo scopo il solo tempo necessario alla effettuazione delle suddette operazioni.
- 9) Le operazioni di cernita non potranno essere effettuate in caso di eventi piovosi o situazioni meteorologiche sfavorevoli dal punto di vista del possibile trasporto eolico dei rifiuti.
- 10) Le aree di stoccaggio e cernita dovranno essere identificate con targhe o indicazioni a terra.



- 11) Dovranno essere rispettate le procedure indicate nel manuale operativo dell'attività' approvato al punto 1) del disposto, conservato agli atti del fascicolo, che sostituisce quello trasmesso con nota datata 6.3.2006 (Ns. prot. n. 60666 del 13.3.2006), con le prescrizioni e condizioni stabilite nel presente atto. Il manuale dovrà preventivamente essere aggiornato in caso di modifica delle procedure ivi contenute, mediante invio, a questa Direzione e all'ARPAT Dipartimento Provinciale, di documentazione illustrativa delle variazioni che si intende apportare.
- 12) La procedura di messa in sicurezza idraulica dell'impianto approvata con Atto Dirigenziale n. 2842/2007 dovrà essere integrata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto con la previsione di rimozione e spostamento in area in sicurezza idraulica, entro 6 ore dall'avviso di rischio di esondazione dell'Arno, degli ulteriori 5 cassoni scarrabili autorizzati con il presente atto, al fine del non aggravio del rischio idraulico. Tale integrazione dovrà essere trasmessa alla PO Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati, alla ASL 10 e al Comune di Figline Valdarno.
- 13) Prima dell'uscita dall'impianto, i mezzi addetti al trasporto rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, dovranno essere bonificati al fine di evitare il trascinarsi all'esterno di materiale inquinante e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tale bonifica dovrà avvenire in area pavimentata con sistema di raccolta dei reflui.
- 14) Comunicare preventivamente ogni eventuale prevista variazione all'impianto ed ai rifiuti stoccati e trattati, anche in riferimento ai dati amministrativi e ciò ai fini della preventiva adozione da parte di questa Provincia dei necessari atti.
- 15) Provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
- 16) Mantenere sul posto ed in efficienza idonee attrezzature antincendio.

Allegato n. 2 parte integrante dell'atto dirigenziale n. 330 del 03.02.2010

*Responsabile P.O.*

*(dott. ssa Francesca Forni)*

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della provincia di Firenze”